



MASS.

TA

31392/10

92

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO MARZANO
- Dott. LUISA BIANCHI
- Dott. FAUSTO IZZO
- Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

- Presidente - SENTENZA N. 728/2010
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31466/2009
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1) AMARIEI DUMITRU MIHAI N. IL 03/10/1987

avverso la sentenza n. 352/2009 TRIB.SEZ.DIST. di ACIREALE, del 22/07/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.

FAUSTO IZZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Anna Maria De Seno,*

che ha concluso per

la declaratoria di inammissibilit  del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza del 22\7\2009 il Tribunale di Catania, sez. dist. di Acireale, applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ad Amariei Dumitru Mihai la pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 189 e 186 C.d.S. perché, dopo avere con il suo ciclomotore investito un bambino di quattro anni, non si fermava per prestare soccorso alla vittima; nonché per avere guidato il mezzo in stato di ebbrezza alcolica (acc. in Acireale il 19\7\2009).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

3. Il ricorso è fondato.

Va premesso che la sentenza impugnata è composta dall'intestazione, dalla esposizione delle imputazioni, da una parte di modulo che richiama il verbale di dibattimento con l'accordo sulla pena e dal dispositivo.

Orbene, pur tenendo conto della sinteticità della motivazione della sentenza di patteggiamento, connaturata al rito prescelto, tale semplificazione non può giungere fino al punto di non rendere edotte le parti delle ragioni che spingono il giudice ad avallare l'accordo, dando conto delle verifiche impostegli ai sensi dell'art. 444, co II, c.p.p.

Invero, pur non richiedendosi al giudice l'accertamento e la valutazione delle prove del reato, pur sempre egli deve esplicitare di avere svolto un accertamento negativo dell'operatività dell'art. 129 c.p.p. (assenza di cause di non punibilità), nonché della esatta qualificazione del fatto (affinché l'accordo sulla pena non si tramuti in accordo sul reato) e della correttezza della valutazione delle circostanze e dell'adeguatezza della pena (cfr. Cass. I, 1480\97, Magelli).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è affidata a tre righe di un modulo prestampato in cui non vi è neanche cenno all'art. 129 c.p.p.

Pertanto ricorre un'ipotesi di mancanza grafica della motivazione che impone l'annullamento della sentenza (*ex plurimis*, Cass. II, 16829\08, Bloise), che deve essere disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.


P.Q.M.

La Corte **annulla senza rinvio** la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2010

Il Consigliere estensore

dott. Fausto IZZO



Il Presidente

dott. Francesco MARZANO
Francesco Marzano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6 AGO. 2010
IL CANCELLIERE C1
Dr. Giovanni RUELLO



Giovanni Ruello